REGOLAMENTO (CE) N. 1298/95 DELLA COMMISSIONE

del 7 giugno 1995

che stabilisce in che misura possono essere accettate le domande di fissazione anticipata delle restituzioni nel settore delle uova e del pollame e che sospende la fissazione anticipata

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3652/81 della Commissione, del 18 dicembre 1981, che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli di fissazione anticipata nel settore del pollame e delle uova [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1030/95 [2], in particolare l'articolo 4,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3652/81 prevede misure intese a garantire il rispetto del limite quantitativo previsto per i titoli di prefissazione con una validità che oltrepassa il 30 giugno 1995, limite fissato a norma del regolamento (CE) n. 974/95 della Commissione [3] recante misure transitorie relative all'attuazione dell'accordo agricolo dell'Uruguay Round ;

considerando che i quantitativi figuranti nelle domande di prefissazione delle restituzioni presentate dal 1° al 6 giugno 1995 sono superiori allo smercio normale constatato sia nel settore delle uova che nel settore del pollame e che è quindi necessario stabilire una percentuale di accettazione dei quantitativi richiesti in virtù del regolamento (CE) n. 974/95 ;

considerando che è quindi opportuno, nel periodo dall'8 al 12 giugno, non accogliere più domande di prefissazione delle restituzioni in virtù del regolamento (CE) n. 974/95 e respingere le domande pendenti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Per le domande di prefissazione delle restituzioni presentate in virtù dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 974/95 nei settori delle uova e del pollame :

1) le domande presentate dal 1° al 6 giugno 1995 sono accolte nella misura del 64,83 % per le uova e del 45,65 % per il pollame,

2) non è dato seguito alle domande pendenti i cui titoli di prefissazione avrebbero dovuto essere rilasciati a partire dal 14 giugno 1995,

3) la presentazione delle domande è sospesa dall'8 al 12 giugno 1995.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 giugno 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 giugno 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 364 del 19. 12. 1981, pag. 19.
[2] GU n. L 103 del 6. 5. 1995, pag. 36.
[3] GU n. L 97 del 29. 4. 1995, pag. 66.